Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce la sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(96/C 12/06)

COM(95) 531 def. — 94/0287(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 27 ottobre 1995)

A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo il 20 settembre 1995 sulla proposta di una direttiva del Consiglio che stabilisce la sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi [1] in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, la Commissione ha deciso di modificare la suddetta proposta come segue:

1. Il testo del primo paragrafo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

   «Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 1998.»

2. Il testo della colonna di destra dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

   «Non può essere utilizzato nella produzione o lavorazione di metalli non ferrosi.

   Gli Stati membri possono consentire, a titolo di deroga, sul proprio territorio l'impiego di esacloroetano (HCE):

   — nelle fonderie non integrate che effettuano colate di alluminio consumando non oltre 1,5 kg al giorno di HCE. Alla luce degli sviluppi delle conoscenze e delle tecniche nel campo dei prodotti sostitutivi, la Commissione riesaminerà, d'accordo con gli Stati membri, questa esenzione eccezionale entro il 31 dicembre 1996;

   — per la raffinazione del grano nella produzione delle leghe di magnesio AZ 81, AZ 91 e AZ 92. Alla luce degli sviluppi delle conoscenze e delle tecniche nel campo dei prodotti sostitutivi, la Commissione riesaminerà, d'accordo con gli Stati membri, questa esenzione eccezionale nel 1996.»

---

[1] GU n. C 382 del 31. 12. 1994, pag. 35.